

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. ECOGRAFI

LOTTO 1 – CIG 53480484D2

LOTTO 2 – CIG 5348116CED

LOTTO 3 – CIG 5348147EC2

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Sanluri (nel seguito per brevità anche e solo “ASL “ e/o “Stazione Appaltante”), con sede in Sanluri (VS), nella via Ungaretti n. 9, P .IVA 02265950929, nella persona del Direttore Generale Dott. _____, nato a _____ il _____ rappresentante legale pro-tempore;

E

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “appaltatore” e/o “Fornitore”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i _____ con sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ repertorio n. _____; (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “Fornitore” e/o “Appaltatore”);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni regoleranno la fornitura delle seguenti attrezzature nonché il relativo servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia:

lotto	apparecchiatura
1	Ecotomografo carrellato di ultima generazione e di fascia alta dedicato all'Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia Distretto di Sanluri
2	Ecocolordoppler carrellato digitale di fascia alta di ultima generazione da destinare alla Cardiologia del Distretto di Sanluri
3.1	Ecocolordoppler multidisciplinare carrellato digitale di fascia alta di ultima generazione da destinare alla Cardiologia del Presidio Ospedaliero
3.2	Ecocolordoppler multidisciplinare portatile digitale fascia alta di produzione di ultima generazione da destinare alla Cardiologia del Presidio Ospedale

L'Impresa si impegna a consegnare attrezzature conformi alle caratteristiche tecnico-funzionali e di sicurezza relative a ciascuna tipologia di apparecchiatura riportate nel capitolato tecnico.

La fornitura delle attrezzature dovrà avvenire dopo l'emissione da parte del Servizio Tecnico Logistico dei relativi ordinativi di spesa.

L'Impresa si impegna inoltre a:

- corredare le attrezzature dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana che saranno forniti sia in formato cartaceo, in duplice copia, sia in formato digitale (CD o DVD);
- consegnare un elenco recante le parti di ricambio e i materiali d'uso consigliati con relative specifiche tecniche.
- fornire al personale indicato della ASL, in occasione della consegna delle macchine, tutte le istruzioni riguardo al corretto utilizzo delle stesse. Il valore complessivo della fornitura viene indicato in € come da offerta dell'Impresa che si allega.

Art. 2 – Durata

Il presente contratto regolerà la commessa dalla data di stipula fino alla scadenza del periodo di garanzia delle attrezzature.

Art. 3 – Modalità di consegna

La consegna delle attrezzature dovrà avvenire entro i termini di seguito indicati:

- 30 giorni dall'ordine

La fornitura andrà resa franco di imballo, trasporto, messa in servizio e addestramento del personale interessato. L'Impresa dovrà altresì provvedere al ritiro degli imballi e dei relativi residui. Modalità e orari della consegna dovranno essere concordati con il Servizio Tecnico Logistico e la Struttura destinataria, da contattare almeno cinque giorni prima, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14,00.

Art. 4 – Obblighi dell'Impresa

L'Impresa si impegna a:

- a) garantire l'assenza nell'attrezzatura di parti in amianto e/o di altri materiali riconosciuti cancerogeni;
- b) garantire l'affidabilità, l'onestà e la correttezza dei dipendenti adibiti allo svolgimento delle prestazioni commissionate; il personale tecnico impegnato nel servizio di assistenza tecnica previsto dal successivo art. 6 dovrà essere di provata capacità ed esperienza, numericamente sufficiente a garantire l'effettuazione degli interventi manutentivi a regola d'arte e nei termini contrattualmente fissati;
- c) non adibire al servizio di assistenza tecnica, né mantenervi, il personale che la ASL, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse di suo gradimento; resta inteso che gli addetti al servizio medesimo dovranno uniformarsi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di accessi agli stabili della ASL (essere muniti di tesserino personale); il predetto personale si intende autorizzato ad accedere ai locali interessati sotto la diretta sorveglianza degli incaricati della ASL;
- d) far pervenire preventivamente alla ASL, con specifico elenco, le generalità, la qualifica e gli estremi di un valido documento di riconoscimento riguardante il personale adibito allo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica; analogamente andranno tempestivamente segnalate alla ASL eventuali variazioni al suddetto elenco.
- e) assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- f) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, facendo adottare ed osservare nell'effettuazione delle attività oggetto del presente contratto tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la ASL da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose; in particolare l'Impresa dovrà:
 - esaminare la documentazione fornita dalla ASL relativa ai piani di sicurezza e di emergenza;
 - dare la massima diffusione e conoscenza, tra il personale adibito al servizio, alle informazioni circa le misure di prevenzione e di emergenza e alle indicazioni in ordine alle modalità di evacuazione degli stabili in caso di emergenza;
 - non lasciare incustoditi, nell'esecuzione del servizio, macchine, attrezzature, materiali infiammabili, sostanze pericolose, apparecchiature in tensione o che possano provocare possibili deflagrazioni senza preventiva autorizzazione dell'Unità presso cui viene effettuato l'intervento;
 - assicurare che i materiali e le attrezzature - così come le loro modalità d'impiego - siano pienamente rispondenti alle norme di legge, alle disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro e alle norme antincendio vigenti in Italia;
- h) con riferimento alla Legge n. 136/2010:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- comunicare alla ASL tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

Art. 5 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo complessivo per lotto avverrà in un' unica soluzione e avverrà su presentazione di fattura intestata alla ASL 6 di Sanluri. La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata:

- all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- alla regolarità della posizione dell'Impresa risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla ASL. Le suddette verifiche saranno effettuate anche nei confronti dell'impresa straniera che ha dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto, di avvalersi di una sede stabile o rappresentanza fiscale in Italia e di fatturare in base al codice fiscale, partita IVA rilasciati in Italia nonché di impiegare nell'esecuzione del contratto personale iscritto agli enti previdenziali e assicurativi italiani (INPS e INAIL). Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Impresa, troverà applicazione l'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

La liquidazione del corrispettivo sarà inoltre subordinata alla verifica della regolare esecuzione di ciascuna fornitura, che andrà eseguita entro 30 giorni dalla consegna della stessa. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato alla ASL prima del relativo utilizzo ai sensi dell'art. 5 lett. h):

- entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture, apposta dall'Ufficio di protocollo della ASL, qualora sia già accertata con verbale di collaudo la regolare esecuzione della fornitura ordinata;
- entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione di ciascuna fornitura ordinata, qualora la ricezione della fattura sia avvenuta prima di tale data.

Art. 6 – Clausola penale

La ASL si riserva la facoltà di applicare penali giornaliere crescenti in funzione dell'ampiezza del ritardo nella consegna delle attrezzature così determinate:

- dal 1° al 30° giorno di ritardo, 0,3 per mille rispetto al valore della fornitura;
- dal 31° al 60° giorno di ritardo, 0,7 per mille rispetto al valore della fornitura;
- oltre il 60° giorno di ritardo, 1 per mille rispetto al valore della fornitura.

La ASL si riserva di applicare una penale pari a €50 al giorno, in caso di ritardo rispetto ai tempi di ripristino dell'efficienza delle apparecchiature.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Il credito derivante dall'applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dalla ASL con il corrispettivo dovuto all'Impresa per le prestazioni contrattuali.

Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo seguente e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni da inadempimento.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

La ASL si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'Impresa diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite, qualora:

- si verifichino inadempimenti nella esecuzione del contratto che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'Impresa risultino non veritiere;
- si verifichino i casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/06;
- si verifichi il caso previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità. Per l'inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà per la ASL di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ., salvo il risarcimento del danno. Dell'esercizio della facoltà di risoluzione nei casi sopra indicati la ASL darà comunicazione con raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti.

Art. 8 - Fideiussione

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, l'Impresa costituisce in favore della ASL la fideiussione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 rilasciata da .

.....

. per un importo pari a

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il risarcimento per l'eventuale maggior danno. La garanzia sarà progressivamente svincolata garantito sarà svincolato a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità al termine del periodo di garanzia e assistenza tecnica post-vendita.

Art. 9 - Risarcimento danni

L'Impresa assume ogni responsabilità connessa con la fornitura e il servizio di assistenza tecnica post-vendita delle attrezzature oggetto del contratto ed è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia. L'Impresa assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, alla ASL , ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione della ASL da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Art. 10 – Subappalto

(da inserire nel caso in cui l'Impresa non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

Non è ammesso il subappalto da parte dell'Impresa delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.

(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se l'Impresa abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto*)

L'Impresa, ai sensi e nei limiti previsti all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Al riguardo potrà avvalersi dell'impresa

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'Impresa, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della ASL per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la ASL medesima da ogni pretesa dei subappaltatori. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla ASL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si applicano al subappaltatore le norme in materia di personale di cui all'art. 5 del presente contratto.

La ASL provvederà, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. E' fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la ASL sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

(*) L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'Impresa, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- che l'Impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso la ASL almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta altresì la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché l'assenza a carico del subappaltatore dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 11 - Cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi

E' vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006. La cessione dei crediti dell'Impresa, nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile alla ASL nei limiti e con le forme stabiliti dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 12 – Comunicazioni

Tutta la corrispondenza riconducibile al presente contratto, ivi incluse le fatture, dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il riferimento al numero dell'ordine con il quale viene commissionata la fornitura dell'attrezzatura.

Art. 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è ...

Art. 14 – Casi di forza maggiore

L'Impresa è tenuta a notificare alla ASL l'inizio e la cessazione di qualunque fatto e/o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o impedimento nell'esecuzione del contratto.

Art. 17 – Riservatezza

L'Impresa farà obbligo ai propri dipendenti di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti qualunque attività della ASL, di cui venga a conoscenza nell'ambito della fornitura delle attrezzature e del relativo servizio di assistenza tecnica, senza divulgarli in alcun modo e utilizzarli a qualsiasi titolo per fini diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

Art. 18 – DUVRI

Per le prestazioni di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, viene accluso al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze – D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008), che indica le misure necessarie ad eliminare i rischi da interferenze. Le contromisure che l'Impresa si impegna a porre in essere sono esclusivamente quelle indicate nello schema n. 1 "installazione/manutenzione macchinari e attrezzature" e non quelle riferite ad altre attività, accluse solo a titolo di informativa.

Ove nel corso della vigenza contrattuale dovessero essere censiti nuovi rischi da interferenze, si procederà all'aggiornamento del DUVRI che, nella nuova versione, diverrà parte integrante del presente contratto.

Art. 19 – Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 20 – Allegati

Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:

allegato 1: Capitolato tecnico;

allegato 2: D.U.V.R.I.

Data _____

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

Data _____

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE